



# Regolamento Portuale

*Approvato con ordinanza della Capitaneria di Porto di Civitavecchia n°  
34/98 del 16 giugno 1998*

## TITOLO I

### NORME GENERALI

#### ARTICOLO 1

L'osservanza del presente Regolamento interno redatto dalla Porto Odescalchi S.r.l. (che in appresso sarà denominata soltanto "Società") in attuazione dell'atto di anticipata occupazione da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, per l'ampliamento, la ristrutturazione e la gestione del Porto turistico e peschereccio sito nel Comune di Santa Marinella, è obbligatoria per tutti i frequentatori e gli utenti che godano, a qualsiasi titolo, dei servizi portuali e dei beni (posti ormeggio, posti macchina, ecc.) rientranti nell'ambito di detto approdo turistico.

#### ARTICOLO 2

La "Società" si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di aggiornare, integrare, modificare il presente Regolamento previa approvazione dell'Autorità Marittima - al fine di meglio garantire la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza dell'approdo, sentita ove del caso l'Amministrazione Comunale.

E' peraltro facoltà della Società emanare apposite disposizioni per la migliore gestione portuale.

#### ARTICOLO 3

La "Società" provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento da essa stabilite, mediante affissione del presente Regolamento nei locali della Direzione, di cui al successivo art. 4, e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Gli utenti ed i frequentatori dell'approdo sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite in detto Regolamento, il quale - per il solo fatto che essi accedano ed usino l'approdo - è da ritenere da essi accettato.

Ciascun utente ha facoltà di richiedere alla Direzione copia del presente Regolamento.

Nello spirito del presente Regolamento interno e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nell'approdo turistico, la Direzione curerà altresì l'esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli utenti dell'approdo medesimo.

#### ARTICOLO 4

La "Società" provvede alla gestione dell'approdo, affidandone la direzione ad un Direttore, al quale vengono attribuiti tutti i poteri necessari all'espletamento dei servizi e delle prestazioni.

#### ARTICOLO 5

Gli armatori ed i componenti gli equipaggi del naviglio da diporto o da pesca che utilizzano il porto, oltre a rispettare le norme del presente regolamento, che si intendono conosciute per il solo fatto di utilizzare

l'approdo, sono tenuti ad osservare anche le norme del Codice Civile e della Navigazione, per quanto applicabili.

Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento ed anche di tutte le altre norme di legge e di disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate, nell'ambito dell'approdo, dal Direttore nominato dalla "Società", coadiuvato dal personale dipendente, il quale è munito di particolare segno distintivo, o tenuta, stabiliti dalla medesima. Al fine di assicurare l'osservanza del presente Regolamento, detto personale potrà dare opportune disposizioni a chiunque si trovi nell'ambito dell'approdo, che alle stesse si dovrà attenere.

La Direzione provvederà altresì al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto, nonché all'espletamento di quelli che la "Società" determina di gestire direttamente.

#### ARTICOLO 6

Le infrazioni rilevate e contestate dal personale di cui al precedente art. 5, saranno immediatamente comunicate alla Direzione che, in caso d'infrazione a norme di legge ed amministrative, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità Marittima o ai competenti organi di Polizia.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente autorità potranno essere adottati in ordine all'infrazione rilevata, la "Società" potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli utenti, ivi compreso l'allontanamento dell'imbarcazione nel rispetto delle esigenze di sicurezza

#### ARTICOLO 7

È vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'approdo turistico, anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni, che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio dell'approdo stesso, predisposte ed autorizzate dalla "Società" e dall'Autorità Marittima e comunque al di fuori delle aree appositamente destinate allo scopo dalla "Società".

È vietato tirare a secco e depositare imbarcazioni e natanti in tutto l'ambito portuale di Santa Marinella, nonché depositare attrezzature di qualsiasi genere senza autorizzazione della Direzione del Porto.

## TITOLO II

### ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E NORME DI COMPORTAMENTO

#### ARTICOLO 8

L'attuale darsena di Santa Marinella consentirà l'ormeggio di n° 285 imbarcazioni divise in categorie, come da prospetto che segue:

CLASSE POSTI BARCA	POSTI BARCA DARSENA ESISTENTE
I - m 6.5	59 (1)
II - m 8	85 (1)
III - m 10	86 (1);(2); (3)
IV - m 12	40 (1)
V - m 15	15 (1)
VI - 18	-
VII - 22	-
VIII - 27	-
XI - oltre 27	-

#### ARTICOLO 9

I posti di ormeggio sono contrassegnati con numero indicante il pontile o banchina e con numerazione araba progressiva

I contrassegni sono riportati sulle fronti di approdo o sul gavitello del corpo morto, in modo ben visibile.

Ciascun utente non può fruire che del posto a lui riservato, con divieto di Ormeggio altrove. In tal caso la Direzione procederà a spese dell'interessato al disormeggio ed all'ormeggio al posto assegnato.

È fatto divieto agli utenti, se non previa autorizzazione della Direzione, di scambiare i posti barca o di cederne l'uso a terzi. Le imbarcazioni non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto di ormeggio.

Per l'eventuale inosservanza da parte degli utenti delle norme che regolano gli ormeggi, anche nel caso di

**(1): dei quali il 10 % riservato al transito;**

**(2) : di cui 5 riservati all'Autorità Marittima per le esigenze delle Forze di Polizia;**

**(3) : di cui uno riservato alla pesca professionale; Nel computo di cui sopra non rientrano i posti barca riservati ai pescherecci professionali che verranno Ormeggiati nella darsena pescatori, salvo quello di cui alla nota (3).**

**la "Società" si riserva la facoltà di concedere i posti barca gratuitamente o a tariffa agevolata in occasione di manifestazioni nautiche sportive o per esigenze di carattere locale.**

**Le tariffe per l'ormeggio in banchina o stazionamento a terra e quelle per i servizi portuali sono disposte dalla "Società" che fisserà le modalità del pagamento, salvo che per i posti in transito che dovranno essere approvati con ordinanza del Capo del Circondario.**

barche in transito, salvo maggiori e più gravi provvedimenti, la Direzione, qualora l'utente non ottemperi all'invito suo o dei suoi dipendenti, provvederà a rimuovere l'imbarcazione con proprio personale a spese dell'inadempiente, a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio cui sarà trasferito il natante. Dopo un periodo di giorni 15 dalla notifica degli atti relativi, in caso di inadempienza di pagamento dei diritti portuali, la Direzione si riserva la possibilità di alare l'imbarcazione richiedendone le spese al proprietario.

#### ARTICOLO 10

Ai fini dell'immediato riconoscimento, all'atto dell'entrata nell'approdo turistico e dell'uscita dallo stesso, gli utenti di ormeggi riservati dovranno esporre sulla propria imbarcazione, in posizione ben visibile, oltre la bandiera o le bandiere prescritte, l'apposito guidone distintivo del "Porto Odescalchi di Santa Marinella".

#### ARTICOLO 11

Le imbarcazioni degli "utenti in transito", cioè di coloro che, non fluendo di contratto continuato di ormeggio, intendono utilizzare l'approdo riservato all'uso pubblico, devono chiedere via radio istruzioni e sostare dove verrà indicato dalla Torre fino a quando non abbiano ricevuto l'assegnazione del posto, se disponibile, e le altre necessarie istruzioni e disposizioni.

La durata della Permanenza deve essere indicata nel contratto di ormeggio da stipularsi all'atto dell'arrivo. Tale durata non può essere superiore a 48 ore, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore; non ricorrendo queste, soltanto in caso di comprovata ulteriore disponibilità degli ormeggi riservati all'uso pubblico, le stesse imbarcazioni potranno prolungare la sosta fino a quando sussisterà detta disponibilità, impegnandosi però all'immediato rilascio del posto ormeggio nel momento in cui si dovesse presentare la mancanza di disponibilità per nuovi arrivi.

#### ARTICOLO 12

L'utente che si assenti con l'imbarcazione per un periodo superiore alle 24 ore deve darne comunicazione alla Direzione, indicando la data di partenza e quella di previsto ritorno, nonché, ove lo ritenga opportuno, la località che intende raggiungere. Avviso deve darsi anche in caso di previsto rientro oltre le ore 21.

#### ARTICOLO 13

Tutte le manovre eseguite all'interno dell'approdo dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione. la quale potrà disporre il movimento e gli spostamenti di ormeggio che si appalesino necessari in caso di emergenza o per particolari esigenze connesse con l'operatività e l'utilizzazione dell'approdo.

#### ARTICOLO 14

##### *Norme di Polizia Portuale*

Nell'ambito del porto sono vietati la pesca, i bagni di mare, la navigazione a vela, il canottaggio, le attività sportive in genere.

Il settore circolare di 500 metri dal centro dell'imboccatura del porto è considerato zona di sicurezza per le rotte di accesso e di uscita dal porto; pertanto sono vietati la balneazione, la pesca, la sosta, l'ancoraggio.

Tutte le unità in ingresso ed in uscita dal porto debbono tenere una velocità di sicurezza (comunque non superiore a 3 nodi in condizioni di calma) per non pregiudicare la sicurezza del traffico portuale e degli ormeggi nel rispetto delle norme per prevenire gli abbordi in mare.

E' vietato a tinte i mezzi nautici di transitare ed ormeggiare in modo da intralciare le altrui manovre o d'impedire l'agibilità degli scivoli di alaggio e la banchina riservata alla sosta per il rifornimento di carburante.

L'impiego delle gru di alaggio dovrà avvenire con l'osservanza delle vigenti norme di sicurezza ed antinfortunistiche, con particolare riferimento al divieto di sosta sotto il raggio di azione della gru per le persone e per i veicoli non addetti alle operazioni in corso.

Sono vietate le operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni sulla banchina SW durante le operazioni di rifornimento di carburante effettuate nel suddetto tratto di banchina a ciò destinata.

#### ARTICOLO 15

E' vietato a tutte le imbarcazioni, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Esse debbono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio e sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga da essi arrecato. Le barrette auto-affondanti, predisposte dalla "Società" devono essere impiegate solo per consentire di mettere in forza il corpo morto ed è fatto divieto di avvolgerle alle bitte ed alle galloce di bordo.

Ogni utente assicurerà alla catena un proprio cavo di ormeggio e solo quest'ultimo verrà assicurato alle sistemazioni di bordo. Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata.

E' fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi.

La Direzione potrà comunque far salire a bordo delle unità il proprio personale per motivi di sicurezza o per fare rinforzare gli ormeggi.

#### ARTICOLO 16

E' vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, nell'ambito dell'approdo, sia in acqua che sulle banchine, moli e pontili.

Per i rifiuti solidi debbono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori dei quali l'approdo è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, così come per le esigenze personali, deve farsi uso delle apposite installazioni o, secondo il caso, dei locali igienici esistenti a terra,

salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccogliere i liquidi di bordo.

I rifiuti speciali ed in particolare quelli tossici e nocivi, di cui all'art. 2 del D.P.R. 10 set. 1982 n° 915, devono essere conferiti, a cura e spese dei produttori degli stessi, ai centri di raccolta e smaltimento autorizzati.

E' fatto altresì divieto a chiunque acceda nell'area portuale di effettuare il lavaggio di autovetture.

#### ARTICOLO 17

All'interno dell'approdo è vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari.

Durante il periodo da Giugno a Settembre è vietato mettere in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni o quelli ausiliari, per prove e per la ricarica batterie, prima delle ore 8 e dopo le ore 21 e tra le ore 12,30 e le ore 15,30. Per il restante periodo dell'anno il divieto permane limitatamente dalle ore 21 alle ore 8.

Sono vietati nei detti orari anche l'effettuazione di lavori rumorosi, l'uso di motorette e qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui. Tutti gli altri lavori, che comportino disagio o molestia agli altri utenti, devono essere effettuati nell'area del Cantiere Navale di riparazioni. E' vietato altresì immergersi in prossimità delle imbarcazioni per effettuare visite, interventi o riparazioni, salvo espressa autorizzazione della Direzione del Porto.

#### ARTICOLO 18

E' vietato ingombrare, con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti, ecc.) o comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli.

#### ARTICOLO 19

I possessori di imbarcazioni ormeggiate ai posti devono mantenere le stesse in ordine e pulite.

Ogni natante ormeggiato nell'approdo dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione, galleggiamento e sicurezza. Qualora gli agenti alla vigilanza dell'approdo constatino che un natante è allo stato di abbandono o che corre il rischio di affondare o di causare danni ai natanti ed alle attrezzature circostanti, avviseranno immediatamente il proprietario o possessore affinché venga eliminato l'inconveniente. Se non dovesse provvedersi entro i termini stabiliti, il natante sarà tirato a secco a spese e rischio del proprietario o possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.

#### ARTICOLO 20

Tutte le unità che entrino nell'approdo devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalle competenti Autorità

Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte della "Società" e dei suoi agenti.

Prima di assentarsi dall'approdo, in particolare per periodi di consistente durata, gli utenti che lascino la

propria imbarcazione al posto di ormeggio debbono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza e porre in essere le dovute cautele per evitare il loro logoramento.

#### ARTICOLO 21

All'interno dell'approdo gli animali sono ammessi purché tenuti a guinzaglio e nel rispetto delle normative civiche vigenti.

In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali, nell'ambito dell'approdo, possa arrecare molestia e disagio agli utenti dello stesso.

#### ARTICOLO 22

Tutti i natanti che utilizzeranno l'approdo dovranno essere assicurati per le responsabilità civili ed i rischi contro gli incendi. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione dell'approdo che potrà richiederne l'integrazione del valore, qualora fosse inadeguato. Nel caso di mancata assicurazione od insufficienza del valore assicurato, la Direzione dell'approdo potrà negare l'accesso nell'ambito dell'approdo.

#### ARTICOLO 23

Agli armatori dei motopesca è riservata l'attuale "Darsena Pescatori Professionisti" con l'eventuale aggiunta di n° 3 ormeggi nella banchina adiacente alla Darsena (riferimento all'art.7 dell'Accordo di Collaborazione).

Lo scarico del pescato ed il trasporto dello stesso dovrà essere effettuato con mezzi gommati a traino, di gradimento della Direzione, a cura degli armatori.

Durante le operazioni attinenti l'attività peschereccia che avvengono in ore notturne dovranno essere evitati schiamazzi o rumori molesti.

L'assegnazione dei posti di ormeggio per i motopesca è curata dalla Direzione del porto di concerto con l'Autorità Marittima e con il Comune di Santa Marinella

La pulizia della banchina sarà curata dagli armatori al termine di ogni operazione di scarico.

Gli automezzi impiegati per i rifornimenti dei motopescherecci o per qualsiasi operazione commerciale, muniti di apposita autorizzazione di ingresso rilasciata dalla Direzione del porto, potranno sostare nei pressi dei natanti e del mercato ittico il tempo strettamente occorrente alle operazioni.

Gli automezzi devono essere forniti di tutti gli accorgimenti per non spargere liquidi.

#### ARTICOLO 24

A tutti coloro che non sono assegnatari di posto barca, è vietato utilizzare l'energia elettrica e l'acqua - potabile e non - dalle colonnine ubicate nell'ambito dell'approdo se non espressamente autorizzati dalla Direzione.

### TITOLO III

#### CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI IN AMBITO PORTUALE

#### ARTICOLO 25

La circolazione veicolare all'interno del Porto deve avvenire in ottemperanza alle disposizioni di cui all'ordinanza della Capitaneria di Porto di Civitavecchia n. 15/98, in data 6.4.1998 e successive modificazioni e/o integrazioni.

In ogni caso, l'accesso in porto deve avvenire attraverso il varco posto a NW dello stesso e l'uscita attraverso il varco posto a NE.

In tutto l'ambito portuale devono essere osservate le norme in vigore sulla circolazione stradale, con limitazione della velocità a 30 Km/h.

E' fatto comunque obbligo al conducente di regolare la velocità in modo da non costituire pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, a causa di disordine o di intralcio per la circolazione.

L'accesso veicolare all'interno dell'approdo è peraltro consentito per esigenze di carico o scarico di mezzi e merci o per depositare persone o bagagli al punto più vicino all'imbarcazione interessata, appositamente indicato dalla Direzione. Al termine delle citate operazioni, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati nelle zone destinate al parcheggio all'interno dell'area portuale o all'esterno di essa.

Il traffico veicolare all'interno dell'approdo deve svolgersi esclusivamente per gli itinerari e nelle sedi indicate dall'apposita segnaletica orizzontale e verticale realizzata in conformità della citata Ordinanza

E' comunque vietato l'accesso a qualsiasi tipo di veicolo ed alle persone nell'ambito del secondo tratto del molo di sopraflutto.

#### ARTICOLO 26

Il parcheggio degli autoveicoli, motoveicoli e comunque di mezzi trainanti e trainati, roulotte, campers, carrelli portabarche, deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate. Conseguentemente, lo stazionamento dei mezzi predetti in posizione non consentita darà luogo all'immediata rimozione forzata a spese del proprietario.

La Società e l'Amministrazione Marittima sono manlevate da ogni responsabilità per i danni o le manomissioni che i veicoli dovessero subire durante la circolazione e la sosta in porto e per i danni che dovessero subire i conducenti e/o le persone trasportate.

#### ARTICOLO 27

I posti macchina nei parcheggi riservati sono assegnati a ciascuna autovettura autorizzata.

Al titolare del posto fisso di parcheggio viene consegnato un contrassegno portante il numero del posto medesimo che dovrà essere visibilmente esposto sul parabrezza.

Presso la Direzione è tenuto apposito registro nel quale sono elencati numericamente i posti macchina con

indicazione del nominativo degli utenti ai quali sono riservati.

Ciascuna autovettura deve essere parcheggiata esclusivamente nello spazio numerato e ad essa riservato. In caso di inadempienza sarà provveduto alla rimozione forzata.

Un congruo numero di parcheggi è riservato alla Direzione del porto, all'Autorità Marittima ed alle Forze di Polizia.

#### ARTICOLO 28

Oltre ai parcheggi di cui ai precedenti articoli, la "Società" si riserva di istituire parcheggi liberi a tempo le cui aree saranno indicate da apposita segnaletica. Gli utenti di tali parcheggi sono tenuti all'osservanza della regolamentazione disposta dalla "Società". Superati i limiti di tempo concesso, e comunque quando gli automezzi siano trovati parcheggiati in zona in maniera non consentita, sarà provveduto alla rimozione a spese dei proprietari.

#### ARTICOLO 29

La rimozione forzata, di cui ai precedenti articoli, sarà effettuata, senza preavviso alcuno, a cura della Direzione ed a mezzo del proprio personale.

Gli automezzi e gli altri veicoli rimossi saranno trasportati in apposito spazio recintato, sito nel comprensorio di Santa Marinella, a spese del proprietario sia per quanto attiene il trasporto che il deposito.

Il posto macchina non potrà essere utilizzato per parcheggiare roulotte, campers, carrelli portabarche e in ogni caso veicoli di qualsiasi tipo le cui dimensioni eccedano quelle indicate dalle apposite strisce. I parcheggi di cui sopra non sono custoditi e la "Società" declina ogni responsabilità per furti, danneggiamenti ed altro.

### TITOLO IV

#### SERVIZI

#### ARTICOLO 30

La Direzione cura l'espletamento dei seguenti servizi:

- 1) pulizia dello specchio d'acqua portuale;
- 2) pulizia delle aree a terra e raccolta dei rifiuti di bordo;
- 3) servizio antincendio e antinquinamento;
- 4) vigilanza sulle parti di uso comune, sugli arredi ed impianti dell'approdo, nonché sulle imbarcazioni, per assicurare l'osservanza delle norme di legge e del presente regolamento;
- 5) manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, arredi ed opere portuali;
- 6) pubblica illuminazione nell'ambito dell'approdo,
- 7) segnalazioni marittime.

Gli utenti in transito potranno usufruire dei servizi predetti, come di ogni altro servizio predisposto dalla "Società", secondo le modalità all'uopo stabilite, corrispondendo gli importi delle particolari tariffe approvate dalla "Società".

#### ARTICOLO 31

Per i titolari degli ormeggi riservati la "Società", a meno degli appositi impianti, curerà la fornitura all'utente di ciascun ormeggio di acqua ed energia elettrica con la maggiorazione del costo per le spese di distribuzione; fornirà inoltre il servizio raccolta liquidi di sentina.

Detti servizi godono della clausola di esclusiva di cui all'art.1567 del Codice Civile.

In caso di mancato pagamento da parte degli utenti dei corrispettivi per i succitati servizi, la "Società", e per suo conto la Direzione dell'approdo, avrà il diritto di sospendere la somministrazione sino all'adempimento da parte dell'utente; se trattasi di utente di posto riservato, il medesimo dovrà essere preventivamente avvertito a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### ARTICOLO 32

Per la fornitura di carburanti ed affini, per l'assistenza all'ormeggio nonché per le prestazioni di conforto (ristorazione, bar, esercizi commerciali, ecc.) per quelle di assistenza tecnica e per le forniture di bordo, gli utenti devono corrispondere gli importi relativi ai servizi ricevuti direttamente agli assuntori dei servizi medesimi.

#### ARTICOLO 33

Per le prestazioni di assistenza, di riparazione e raddobbo dei natanti la "Società" terrà un elenco aggiornato delle Ditte autorizzate ad effettuare le prestazioni anzidette nell'ambito dell'approdo, fatta salva la competenza dell'Autorità Marittima ex art. 68 cod. nav.

In casi particolari, e su richiesta dell'utente interessato, la Direzione può autorizzare lo svolgimento di prestazioni del genere anzidetto anche da parte di altre Ditte, restando la "Società" del tutto estranea ai rapporti direttamente intercorsi tra le parti, fermo restando gli accordi stipulati con l'Amministrazione Comunale.

E' comunque vietato l'ingresso nell'approdo di qualsiasi mezzo di sollevamento che non sia stato espressamente autorizzato dalla Direzione.

#### ARTICOLO 34

La "Società" non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito dell'approdo, a bordo delle imbarcazioni e nelle unità immobiliari dell'approdo stesso. Analogamente non risponde di furti d'imbarcazioni, o parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito dell'approdo da persone che non siano suoi dipendenti o da cose ed animali non di sua proprietà.

### TITOLO V

#### NORME ANTINCENDIO ED ANTINQUINAMENTO

## ARTICOLO 35

La "Società" ha cura di disporre un'appropriata organizzazione dotata di impianti mobili per poter intervenire in caso di incendio o di grave inquinamento, con personale specializzato.

In tali circostanze la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite.

Comunque le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza.

1) In caso di versamento di idrocarburi nello specchio acqueo o sulle banchine, moli, pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovino sul luogo.

2) prima della messa in moto del motore a benzina l'utente deve provvedere all'areazione del vano motore;

3) ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;

4) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;

5) il rifornimento di carburante all'imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti ed affini esistenti nell'approdo; è assolutamente vietata, nell'ambito dell'approdo, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, riforniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema; in caso di assoluta necessità - mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, ecc.- l'interessato deve chiedere espressa autorizzazione alla Direzione, per qualsiasi quantità o prestazione;

6) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente aerati;

7) gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;

8) in caso di principio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine deve immediatamente farsi quanto possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo, coi mezzi più rapidi possibili, la Direzione che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento; ai riguardo devono essere usati gli appositi avvisatori di incendio, e, se possibile, anche il telefono; in particolare è attribuita alla Direzione, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dal porto.

Il rispetto delle suddette prescrizioni non esonera gli interessati dall'osservanza di tutte le normative esistenti, nonché delle disposizioni e degli ordini impartiti dalle competenti Autorità.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico dell'utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali. Tutti i natanti che utilizzeranno il porto dovranno essere assicurati per le responsabilità civili ed i rischi contro gli Incendi.

La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione del porto che potrà richiederne la integrazione di valore, qualora fosse inadeguata.

Nel caso di mancato adeguamento e di insufficienza di valore assicurato, la Direzione del porto potrà negare l'accesso nell'ambito dell'approdo.

## TITOLO VI

### UNITA' IMMOBILIARI

#### ARTICOLO 36

Gli utenti delle unità immobiliari dovranno conservare le unità stesse in ottimo stato di manutenzione, provvedendo a tutte le riparazioni necessarie. Nel caso l'utente non vi provvedesse, la "Società" provvederà a farle eseguire in proprio con addebito delle relative spese all'assegnatario.

#### ARTICOLO 37

L'utente è responsabile per i danni diretti o indiretti che possano derivare a terzi dallo stato e dall'uso dell'unità immobiliare. L'utente stesso è tenuto a manlevare la "Società" concessionaria da ogni azione che possa essere svolta al riguardo nei confronti di essa.

#### ARTICOLO 38

L'utente deve usare dell'unità immobiliare esclusivamente per i fini cui essa è destinata. Non può in ogni caso svolgervi attività non consentita dalla legge o rumorose o che comunque possano arrecare disturbi ai vicini. In particolare deve essere salvaguardato il diritto alla quiete ed al riposo degli utenti, dovendo a tal fine essere altresì limitato nel tempo e tenuto comunque a volume massimamente ridotto, l'uso di apparecchi radio, televisori, giradischi o similari.

## TITOLO VII

### NORMA FINALE

#### ARTICOLO 39

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella interpretazione e nella esecuzione del presente Regolamento, per quanto attiene ai rapporti privatistici, sarà devoluta alla competenza del Foro di Civitavecchia.